

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1970

(16^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (785-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 158, 159
BETTIOL	158
BRUSASCA, relatore	158
D'ANGELOSANTE	158

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Iniziative scolastiche di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari » (1033) (1):

PRESIDENTE	159, 160, 164, 165, 167, 168 169, 170, 172, 173, 174
BEMPORAD, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	160, 162, 164, 165, 166, 167 169, 170, 171, 172, 173

(1) In relazione alle modificazioni introdotte nel testo il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti ».

BRUSASCA	Pag. 164, 166, 174
CALAMANDREI	168
D'ANGELOSANTE	166, 167, 168
D'ANDREA	167
DINDO	168
FABBRINI	167
LEVI	168
OLIVA, relatore	159, 160, 165, 167, 168, 169 170, 171, 172, 173, 174
SALATI	169, 173

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bettiol, Bo, Brusasca, Calamandrei, D'Andrea, D'Angelosante, Dindo, Fabbrini, Giraud, Levi, Pecoraro, Pella, Piccioni, Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tullia, Oliva, Salati, Scoccimarro e Tolloy.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Santero, Spagnolli e Valori, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Caron, La Rosa e Naldini.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bemporad.

PECORARO, segretario, legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (785-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R U S A S C A , relatore. Il disegno di legge torna al nostro esame in un momento nel quale il suo contenuto ci pone un problema di coscienza, perchè i recenti avvenimenti del Medio Oriente hanno riproposto drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica di tutto il mondo il tragico problema dei rifugiati, e pone in luce l'inadeguatezza, rispetto alla vastità del problema, del contributo stabilito nel disegno di legge, anche se esso è stato elevato dalla cifra simbolica di 1.900.000 lire a 12.500.000 lire.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare, a me stesso prima che alla Commissione, che nel merito del disegno di legge abbiamo già discusso. Esso fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 22 aprile 1970 e torna ora al nostro esame in quanto la Camera dei deputati ha apportato, all'articolo 3, una modifica di carattere esclusivamente formale. È solo su questo punto che oggi siamo chiamati a deliberare.

B R U S A S C A , relatore. Solo per fare una brevissima introduzione, dicevo, onorevole Presidente, che quanto è recentemente avvenuto in Medio Oriente rende ancora più attuale l'auspicio e il voto che formulammo in occasione della precedente discussione, perchè il contributo venga ancora aumentato e reso adeguato alle necessità.

Per quanto si riferisce all'oggetto specifico della nostra seduta di oggi, la modifica apportata dalla Camera dei deputati riguarda semplicemente un emendamento di carattere finanziario relativo alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge. In qualità di relatore, invito pertanto la Commissione ad approvare questa modifica.

D ' A N G E L O S A N T E . Il nostro Gruppo si dichiara favorevole alla modifica proposta dalla Camera dei deputati, che ha caratteristiche essenzialmente tecniche, e all'intero disegno di legge. In ordine alla brevissima premessa del relatore, vorrei osservare che il nostro Gruppo non considera affatto il problema dei rifugiati nei termini considerati dall'onorevole collega: come ha detto il Ministro degli affari esteri e come ha ripetuto recentemente il Presidente del Consiglio, il problema è ormai squisitamente politico e va visto nel quadro di una questione internazionale e non semplicemente sotto il punto di vista di aiuti più o meno considerevoli.

B E T T I O L . Vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore. Il contributo stabilito nel disegno di legge è a favore dei rifugiati o è destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per l'organizzazione dei suoi uffici? Nel primo caso la misura del contributo è meno di una goccia d'acqua nel mare; nel secondo, invece, sarebbe troppo alta.

B R U S A S C A , relatore. L'Alto Commissariato concede contributi ai rifugiati mediante un fondo di assistenza costituito con un apporto annuale di tutti gli Stati aderenti. Nel 1968 il contributo dell'Italia fu di 1.900.000 lire; data l'esiguità di questa somma, l'Alto Commissariato ha chiesto un aumento del contributo e a questa richiesta noi rispondiamo elevando la misura del contributo sino a lire 12.500.000. Quindi proceduralmente questa somma verrà versata al-

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

l'Alto Commissariato, il quale si varrà dei contributi dei vari Stati per gli aiuti da avviare verso i rifugiati. Quanto all'osservazione del senatore D'Angelosante, è indubbio che il problema, nella sua entità, ha così vasti riflessi che si pone anche sul piano politico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

All'onere di lire 1.000.000 relativo alla concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 12.500.000 derivante dalla corresponsione del contributo ordinario, di cui al precedente articolo 1, per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari » (1033)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari ».

E appena il caso di ricordare l'esauriente discussione sul disegno di legge che si svolse prima delle vacanze estive e la decisione, che la Commissione adottò, di demandare ad una Sottocommissione, presieduta dal relatore senatore Oliva, la formulazione di un nuovo testo del disegno di legge che tenesse conto degli orientamenti emersi nel corso della discussione.

Questo nuovo testo del disegno di legge è stato distribuito agli onorevoli membri della Commissione. Propongo che esso sia posto a base della nostra discussione. Poichè non si fanno osservazioni in proposito, rimane pertanto stabilito che il testo base della nostra discussione è quello predisposto dalla Sottocommissione.

Ringrazio il senatore Oliva e con lui tutti gli altri onorevoli colleghi membri della Sottocommissione per il lavoro svolto e invito il relatore ad illustrare le modificazioni più significative apportate dalla Sottocommissione al testo originario del disegno di legge.

O L I V A , relatore. Aderisco all'invito dell'onorevole Presidente. Ho anzitutto il piacere di testimoniare la collaborazione, cordiale e preziosissima, che è stata offerta da tutti i membri della Sottocommissione che ho avuto l'onore di presiedere. La nostra discussione si è svolta non soltanto su alcuni miglioramenti, anche se sostanziali, da apportare al disegno di legge, ma ha toccato una realtà, molto vicina all'emozione che suscita sempre il fenomeno dell'emigrazio-

ne, soprattutto quando riguarda i giovani, sia quelli destinati a rimanere all'estero e a far onore all'Italia come figli dei nostri emigrati, sia quelli destinati a tornare tra noi e la cui vita all'estero può essere trasformata dalla scuola in preziosa esperienza. Su questi temi tutti i membri della Sottocommissione hanno offerto la più ampia ed efficace collaborazione. E desidero in questa occasione ricordare anche la fattiva ed utilissima partecipazione ai nostri lavori dei funzionari del Ministero degli affari esteri e della Direzione generale dell'emigrazione che il sottosegretario Bemporad ha avuto la cortesia di metterci a disposizione.

Col testo predisposto dalla Sottocommissione, presumo che sia stata migliorata l'impalcatura del testo originario, senza nulla togliergli, ma, anzi, affrontando — e oso sperare risolvendo — qualche ulteriore problema di particolare urgenza. Attorno a questo nuovo testo del provvedimento mi auguro che si formi la più ampia maggioranza, manifestando il consenso del Parlamento sulle soluzioni che abbiamo studiato.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo sul testo preparato dalla Sottocommissione?

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo ha partecipato attivamente ai lavori della Sottocommissione ed è perfettamente d'accordo su questo nuovo testo. Mi riservo di motivare caso per caso l'adesione del Governo.

O L I V A , *relatore.* La più significativa delle modificazioni apportate dalla Sottocommissione riguarda un metodo di esposizione diverso da quello adottato nel testo originario. Infatti, laddove gli articoli del disegno di legge presentato dal Governo indicavano unicamente gli scopi delle varie iniziative, tralasciando di specificare la natura, i tipi e la fisionomia delle istituzioni italiane all'estero, la Sottocommissione ha preferito precisare quali siano le istituzioni e come esse si configurino in concreto. Così, mentre il testo originario, all'articolo 2, recitava testualmente: « Le iniziative scolastiche e

le attività di assistenza scolastica all'estero sono dirette a porre i lavoratori italiani emigrati ed i loro familiari in condizioni di: a) frequentare con profitto le scuole locali, per mezzo di classi o corso preparatori... » e, così di seguito, specificando gli scopi delle varie iniziative, la Sottocommissione avendo preferito precisare il tipo delle iniziative, propone il seguente testo: « Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce: a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione; b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media; c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media; d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani; e) scuole materne e nidi di infanzia ». In tal modo non potranno sorgere dubbi: le istituzioni scolastiche e di assistenza istituite all'estero, per gli emigrati saranno esattamente quelle precisate nell'articolo indicato.

Abbiamo anche riordinato, in un certo senso, la materia distinguendo tra le istituzioni dirette all'istruzione vera e propria e quelle dirette invece alla formazione e al perfezionamento professionale. Abbiamo affrontato, poi, il problema, che era rimasto in ombra o era addirittura trascurato, della parificazione o della equipollenza dei titoli di studio estendendola non solo all'area della scuola elementare ma anche della scuola media, cioè siamo arrivati a pensare che sia opportuno ormai adottare un'iniziativa italiana, vorrei dire unilaterale, per dare ai figli degli emigrati un riconoscimento di titoli che sia effettivo, non legato a condizioni di reciprocità, e che dia veramente la sensazione che la scuola italiana e le istituzioni scolastiche all'estero sono un corpo unico educativo. Dirò poi il modo in cui si pensa di poter attuare questa equipollenza.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

Una discussione delicata e importante, vorrei dire decisiva, si è svolta sul tema che già altra volta è stato trattato davanti a questa Commissione, se cioè sia ammissibile, consigliabile, prudente, che nell'ambito del nostro ordinamento legislativo e costituzionale sia regolata e sanzionata la possibilità per il Ministero degli esteri di realizzare le finalità scolastiche cui ho accennato, non solo con mezzi propri, con istituzioni proprie, ma anche con il finanziamento, il contributo a tutte le iniziative di enti, associazioni e corporazioni locali all'estero che offrano la loro collaborazione per realizzare — in gran parte con i loro mezzi — non una qualunque attività educativa ma le stesse forme e le stesse istituzioni scolastiche. D'altronde bisogna ricordare che si è concretata una tradizione scolastica laddove l'intervento dello Stato italiano è stato scarso; è ovvio che quando l'assenza dello Stato è durata per molti anni, soprattutto dove l'educazione degli emigrati ha riguardato più larghe masse, le congregazioni religiose e gli enti di assistenza e di beneficenza abbiano fatto ciò che lo Stato ancora non riusciva a fare, ed è ovvio che questa tradizione è continuata e ha riempito i vuoti che ancora oggi esistono nell'organizzazione dell'educazione degli italiani all'estero. La Sottocommissione si è resa conto della necessità di superare qualche pregiudiziale di principio anche per l'eloquenza dei dati che il Ministero ha fornito sull'assegnazione concreta di fondi ai comitati laici e agli enti religiosi; credo che non vi scandalizzerete, come non mi scandalizzo io, se questa distinzione è stata in qualche modo approfondita, anche se personalmente devo rilevare che, in un certo senso, dobbiamo guardarci bene dall'introdurre elementi di discriminazione. Evidentemente non si possono fare e non si debbono fare discriminazioni a favore degli enti religiosi nei confronti delle iniziative e dei comitati laici, ma neppure a favore delle iniziative e dei comitati laici nei confronti degli enti religiosi. Ripeto, la discussione al riguardo è stata costruttiva e penso che tale preoccupazione sia superata con la formulazione dell'articolo 6 e soprattutto per l'eloquenza delle cifre forniteci dal Ministero

degli esteri, che, vorrei, a titolo di introduzione, enunciare.

Sul totale dei contributi concessi nel 1970 al capitolo 2619, che ha oggi una disponibilità di lire 1.400.000.000 — novità gradita, perchè prima era molto meno ricco —, l'assegnazione dei contributi ha seguito questa proporzione: le iniziative curate direttamente dai comitati consolari, che sono in pratica quelle destinate a diventare le istituzioni statali in questo campo, hanno assorbito per l'assistenza scolastica lire 761.227.000 e per le iniziative di formazione professionale lire 84.250.000, in complesso lire 845.477.000, che sono ben più della metà della disponibilità del capitale. Dando come dato matematico che circa 130 milioni, all'epoca in cui sono state fornite queste cifre, erano ancora giustamente di riserva per le necessità di fine esercizio, il resto, complessivamente poco più di 400 milioni, è stato distribuito in queste proporzioni: ai comitati laici (abbiamo chiamato così, per comodità, le iniziative di emigrati, di organizzazioni sindacali e di patronati scolastici), per la tutela dei lavoratori e per l'assistenza scolastica lire 214.985.000, per la formazione professionale lire 167.930.000, in totale lire 382 milioni e 915.000; agli enti religiosi, per l'assistenza scolastica lire 41.320.000, per la formazione professionale lire 2.450.000, in totale lire 43.770.000. In questo modo, a scanso di ogni impressione fallace o puramente polemica, che potrebbe echeggiare fuori dell'ambiente dell'emigrazione, risulta, da un certo punto di vista, che gli enti religiosi ricevono fin troppo poco in confronto a quanto in realtà fanno; il rapporto è di 43 milioni contro i 382 dei comitati laici, e inoltre il complesso di questi due contributi si contrappone agli 845 milioni riservati alle iniziative pubbliche e alle iniziative consolari alle quali soprattutto andrà una parte di quei 130 milioni tenuti in riserva per l'inizio dell'anno scolastico all'estero.

Dopo di ciò ho solo da aggiungere che la Sottocommissione si è fatta carico delle rivendicazioni o, se vogliamo chiamarle così, delle giustificatissime richieste del personale insegnante all'estero. Parte di detto personale è di ruolo in quanto inviato all'este-

ro in base a determinate norme vigenti; infatti, insegna (soprattutto al grado di ispettore, direttore didattico, eccetera) nelle scuole ordinate secondo il nostro regolamento e anche presso iniziative consolari o private rispetto alle quali è stato messo a disposizione per un contributo ed un aiuto. Ma oltre queste persone c'è tutta una larga schiera, che vorrei chiamare di volontari, pagata più o meno bene, che lavora nelle stesse scuole; sono volontari che scelgono, nel campo dell'insegnamento, l'occupazione all'estero spesso per motivi personali, ma spesso per la vocazione che essi sentono all'educazione dei nostri emigrati. Questa larga schiera di insegnanti non di ruolo, i quali in Italia avrebbero possibilità di supplenze, di frequentare corsi che attribuiscono punteggi e che acquisiscono una innegabile pratica diretta, era completamente pretermessa; ecco perchè, con l'incoraggiamento del Ministero, abbiamo cercato di venire incontro, in modo concreto e determinato, non arbitrario, anche a queste richieste pur non avendo potuto adempiere a quella che era la richiesta massima di questi insegnanti, cioè di essere inseriti automaticamente nei ruoli degli insegnanti italiani dopo un certo periodo di insegnamento all'estero. Riecheggiamo, in questa richiesta, una antica regola della legislazione per le scuole italiane all'estero, introdotta dal regime fascista per evidenti motivi che allora avevano una loro validità morale. Ma noi non possiamo tornare alla stessa regola perchè la Costituzione ci impedisce di far entrare, nei ruoli, personale che non abbia superato un concorso; però, abbiamo ritenuto doveroso considerare questa posizione e assicurare a questo personale un riconoscimento specifico del servizio da far valere in sede di concorso.

Vi sono poi altre richieste in materia di concorso e in altri campi, ma a questo punto credo che si debba tenere conto dell'impalcatura generale del corpo insegnante; non possiamo andare oltre un certo limite superando il quale invaderemmo la competenza specifica della Commissione per la pubblica istruzione.

Non ho altro da aggiungere, se non ringraziare nuovamente i colleghi, i funziona-

ri del Ministero degli esteri e il sottosegretario Bemporad che, anche se nuovo alla materia, ci ha fatto intendere fin dall'inizio la sua disponibilità ed il suo entusiasmo nella comune passione per i problemi dell'educazione.

B E M P O R A D, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sento il dovere innanzitutto di ringraziare tutti i membri della Sottocommissione — e in particolare il relatore senatore Oliva — per la passione e la competenza, del resto già note a tutti, che hanno posto nell'esame di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda in particolare il nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione, non avrei niente da aggiungere alla relazione così esauriente svolta dal senatore Oliva, se non mi sembrasse giusto ed opportuno motivare il consenso del Governo a questo testo, che è il risultato del contributo offerto da ciascun membro della Sottocommissione.

Vorrei sottolineare innanzitutto quanto questo disegno di legge sia atteso dai nostri connazionali che lavorano all'estero e perciò rinnovo i miei ringraziamenti alla Presidenza per averlo posto subito all'ordine del giorno dei lavori parlamentari dopo le ferie estive. È veramente urgente che il Governo possa disporre di uno strumento nuovo — che reputo adeguato alle esigenze — che gli consenta di intervenire in modo più massiccio di quanto si è potuto fare sinora. Ho avuto modo di constatare di persona, come del resto tutti gli onorevoli colleghi che hanno avuto contatti diretti con le nostre collettività all'estero, quanto sia atteso un nuovo impegno da parte dello Stato non soltanto, ma soprattutto nel settore della scuola e della formazione professionale.

L'onorevole relatore ha già esposto con molta chiarezza le caratteristiche che il disegno di legge ha assunto nel nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione, dopo le modifiche, non solo marginali, ma anche sostanziali, apportatevi. Tali modifiche costituiscono non soltanto un miglioramento del testo originario, ma hanno chiarito meglio alcuni concetti informativi che peral-

tro erano sin dall'inizio alla base del disegno di legge.

Le ragioni del consenso del Governo al nuovo testo si estrinsecano nei seguenti aspetti. Prima di tutto vi è ora una più esatta formulazione ed elencazione delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionale, in quanto vengono enunciate più chiaramente e operativamente, e non soltanto come indicazione di intenzioni. Nel nuovo testo sono poi enunciate più chiaramente le provvidenze scolastiche a favore dei figli dei lavoratori emigrati e vi è anche un richiamo preciso agli obblighi dei paesi di accogliimento a collaborare nella formazione professionale dei nostri lavoratori. È dunque stabilito, in sostanza, un impegno più preciso da parte del Ministero degli affari esteri a provvedere direttamente all'organizzazione di queste iniziative. Pur riconoscendo pienamente l'azione certamente meritevole che vari enti e associazioni hanno assolto sino ad oggi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, il disegno di legge afferma il diritto-dovere dello Stato di impegnarsi in prima persona e a fondo per assolvere a questo compito; le iniziative prese da enti ed organismi privati non possono in nessun modo diminuire il dovere e l'impegno dello Stato a provvedere direttamente ad una istruzione adeguata alle sempre crescenti esigenze della nostra emigrazione.

Importante è anche l'estensione alla scuola secondaria superiore della possibilità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero in scuole straniere dai nostri connazionali. E mi sembra opportuno sottolineare anche la procedura più snella prevista per ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero — compresi i titoli di studi professionali — attraverso un decentramento dei poteri di riconoscimento ai provveditorati o, per i titoli di studio professionali, agli uffici provinciali del lavoro, il che dovrebbe rendere meno lento e burocratico il relativo *iter* delle pratiche.

Particolare rilievo assume anche la valutazione doppia del servizio prestato all'estero dagli insegnanti non di ruolo. È importante pure che si sia fatto cenno alla possi-

bilità di impiegare in queste istituzioni anche maestre statali di scuola materna. La scuola materna statale stenta, purtroppo, anche nel nostro Paese a mettersi in moto, in modo da rispondere alle esigenze sociali largamente sentite; queste esigenze si sono rivelate particolarmente pressanti anche all'estero, dove spesso — o perchè tutti e due i coniugi lavorano o per altre ovvie ragioni — vi è l'assoluta necessità che qualcuno provveda ai loro figli in tenera età. La previsione di uno sviluppo delle scuole materne statali e dell'utilizzazione del personale di queste scuole riveste quindi notevolissima importanza.

A proposito della valutazione del servizio prestato all'estero dagli insegnanti non di ruolo, condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Oliva circa la difficoltà di andare in questa sede ancora più incontro alle attese di detti insegnanti. Essi chiedevano quell'inserimento in ruolo che in altri tempi era stato loro concesso, ma sarebbero stati comunque paghi di un qualche provvedimento particolare, simile ad altri che sono stati presi in Italia per l'immissione in ruolo di personale insegnante dell'ordine elementare e medio. Però questo disegno di legge è talmente atteso — e, quindi, è importante che esso sia rapidamente approvato — che condivido la preoccupazione di non inserirvi provvedimenti che investano la più diretta competenza della Commissione pubblica istruzione, i quali richiederebbero pertanto un particolare esame. Peraltro il Ministero degli affari esteri sta studiando la possibilità di presentare un apposito disegno di legge, da concordare con il Ministero della pubblica istruzione, per consentire l'immissione in ruolo — logicamente con determinate garanzie — degli insegnanti che abbiano prestato un certo numero di anni di servizio presso scuole italiane all'estero. È un problema particolarmente importante, che va affrontato e risolto, ma ritengo non sia opportuno turbare l'*iter*, già troppo lungo, di questo disegno di legge, inserendovi un nuovo elemento che, essendo chiaramente di competenza della Commissione pubblica istruzione, dovrebbe essere da questa preventivamente esaminato. Come ho detto,

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

invece, il Ministero degli affari esteri si propone di presentare, di concerto con il Dicastero della pubblica istruzione, un disegno di legge *ad hoc*, che risponda alle giuste esigenze degli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità e che hanno prestato un determinato numero di anni di servizio all'estero.

Di notevole valore mi pare anche l'aver consentito la possibilità, da parte del Ministero degli affari esteri, di avvalersi di un numero maggiore di personale qualificato. Si tratta delle famose 20 unità. È ovvio che, se si vuole pervenire ad uno sviluppo sostanziale delle nostre strutture scolastiche all'estero, questo richiede anche la disponibilità di personale adeguato.

Un'ultima annotazione favorevole riguarda, poi, quanto previsto all'articolo 7, con il quale si stabilisce una nuova procedura per consentire ai docenti di ruolo destinati all'estero di percepire senza interruzioni gli assegni metropolitani e, dopo una breve attesa, gli assegni di sede, eliminando in tal modo l'attuale gravissimo disagio materiale e morale di questa benemerita categoria di docenti.

B R U S A S C A Il senatore Oliva ha già segnalato l'apporto veramente prezioso che è stato dato, per la stesura di questo nuovo testo del disegno di legge, dai due funzionari del Ministero; l'aiuto è stato determinante per l'accertamento delle circostanze di fatto. Questo apporto, che si è rivelato così utile, pone alla nostra considerazione, a mio avviso, un problema di metodo dei nostri lavori che sottopongo all'attenzione della Commissione. Sarebbe opportuno, infatti, a mio parere, che noi ben più spesso, nelle nostre riunioni per lo studio di questioni tecniche, potessimo avvalerci dalla fattiva presenza di funzionari del Ministero.

B E M P O R A D, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Condivido la valutazione espressa dal senatore Brusasca, ora, e precedentemente dal senatore Oliva per il lavoro svolto da questi degnissimi funzionari, la cui capacità ci è ben nota, poichè possiamo valerci quotidianamente della loro opera e della loro esperienza.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo predisposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonchè attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;

e) scuole materne e nidi di infanzia.

I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezio-

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

16ª SEDUTA (30 settembre 1970)

ni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-inter-doposcuola.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:

a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;

b) corsi di preparazione tecnico-professionale;

c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

(È approvato).

Art. 4.

I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative

che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

O L I V A , *relatore*. Mi pare evidente che le disposizioni di cui al terzo comma debbano riferirsi anche ai commi seguenti. Infatti, nel testo originario del disegno di legge, questo comma era l'ultimo dell'articolo, perchè è chiaro che tutte le disposizioni di questo articolo debbono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica. Propongo pertanto che il terzo comma sia posto al termine dell'articolo.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta chiaramente di una svista. Il Governo è favorevole allo spostamento del terzo comma alla fine dell'articolo.

P R E S I D E N T E . A questo articolo 4 è stato presentato dal senatore Oliva un emendamento tendente a spostare il terzo comma alla fine dell'articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

I cittadini italiani che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

16ª SEDUTA (30 settembre 1970)

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

I cittadini italiani che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o da loro congiunti, diversi da quelli considerati all'ultimo comma del precedente articolo 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua com-

petenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

B E M P O R A D, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poichè l'argomento è stato oggetto di ampio dibattito in sede di Sottocommissione in un giorno in cui, per altri impegni, non mi è stato possibile essere presente, mi si consenta di richiamare ancora l'attenzione della Commissione sull'opportunità di sostituire le prime parole del terzo comma — « I cittadini italiani che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio . . . » — con le altre: « I cittadini italiani che abbiano conseguito, durante la loro residenza all'estero, un titolo finale di studio ». Ciò per evitare di varare una norma che vada a vantaggio di chiunque, pur non essendo nè emigrato nè figlio di emigrato, voglia prendere con maggiore facilità all'estero quel titolo di studio che non riesce a conseguire in Italia. Anche se non riusciremo a garantirci totalmente da late eventualità, vediamo almeno di porre un certo limite ad una migrazione per esami stagionali, che del resto non è certo nello spirito del provvedimento nè nei nostri intendimenti.

B R U S A S C A. Sono completamente d'accordo con l'onorevole rappresentante del Governo — e infatti la questione era già stata toccata in Sottocommissione — perchè effettivamente la dizione attuale può dar luogo ad un inconveniente che dobbiamo evitare: quello rappresentato dalla persona abiente che, non riuscendo a conquistare in Italia un titolo di studio finale, riesca a straparlo, ad esempio, in Svizzera grazie alle norme in esame. A tale inconveniente si può ovviare appunto stabilendo che il titolo di studio deve essere stato conseguito durante la residenza all'estero per motivi di lavoro propri o della propria famiglia; residenza che naturalmente non può essere, poniamo, di una settimana ma deve coprire un determinato periodo.

D ' A N G E L O S A N T E. Il concetto di residenza ha un valore giuridico specifico e

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

richiede una serie di condizioni anagrafiche, che devono essere dimostrate. Nel caso di cui parliamo il diritto del Paese ospitante andrebbe rapportato, credo, a quello nazionale.

D'ANDREA. Io ho conosciuto diverse persone che si sono laureate in Svizzera pur non avendo alcuna preparazione. Sono situazioni di favore.

OLIVA, *relatore*. Ad ogni modo qui non si tratta di laurea ma, al massimo, di diploma di scuola media superiore.

Vorrei aggiungere che noi abbiamo dovuto affrontare una lunga discussione ed una vasta casistica, ed il maggiore ostacolo in cui ci siamo imbattuti è stato quello della terminologia da usare per raggiungere lo scopo senza però renderlo vano attraverso una precisazione che avrebbe messo in imbarazzo soprattutto le autorità italiane. Noi ci proponevamo infatti di decentrare il servizio dei provveditorati e di alleggerire il più possibile le prove per i figli degli emigranti in considerazione delle difficoltà che essi affrontano; è in tale spirito abbiamo voluto in qualche modo, ripeto, scegliere i termini e facilitare le procedure in Italia. Come potrebbe altrimenti il Ministero identificare tra i vari aspiranti all'equipollenza i figli degli emigranti?

Ora tutti sentiamo la necessità di escludere dalla provvidenza in esame chi dovesse ricorrervi come espediente di comodo, ma non mi sembra il caso di creare, attraverso una precisazione maggiore, inconvenienti proprio ai figli degli emigranti, e per questo abbiamo parlato genericamente di cittadini italiani. Ringrazierei tuttavia chi ci offrisse una soluzione del problema, perchè noi siamo partiti con l'intendimento di risolverlo: la situazione è effettivamente bloccata, tanto che, al limite, è preferibile lasciar passare qualche « figlio di papà » piuttosto che complicare ulteriormente le cose per gli emigranti con la richiesta di documentazioni.

Vi è ancora un'altra questione. È giusto che il cittadino italiano sia soggetto a questa disciplina particolare? È giusto che una volta andato all'estero debba essere discriminato, sia pure — questa volta — in senso

positivo, come emigrante o non emigrante? E che valore diamo allora al titolo « straniero », al titolo di studio conseguito all'estero, se deve essere valido per i figli di emigrati e non per gli altri cittadini italiani? Faccio presente tale problematica proprio per dimostrare come non mi sembri poi troppo opportuno sottilizzare eccessivamente.

PRESIDENTE. Vi sono due preoccupazioni. La prima, di ordine generale, è quella di non consentire che con un viaggio all'estero si riesca a conseguire un titolo che sarebbe più difficile conseguire in Italia, ottenendone poi l'equipollenza; la seconda è quella cui ha fatto riferimento il senatore D'Angelosante precisando che quello di residenza è un concetto ben preciso, che richiede considerazioni di ordine anagrafico. Su tale secondo punto vorrei sapere se, invece di residenza, non potremmo parlare di dimora.

D'ANGELOSANTE. I concetti sono, nell'ordine: dimora, domicilio, residenza. Quello di residenza è quindi il più esteso.

PRESIDENTE. D'altra parte non illudiamoci: anche se stabilissimo come condizione la permanenza di almeno sei mesi all'estero, non sarebbe certo questo un ostacolo per il « figlio di papà » di cui si parlava dianzi, che potrebbe benissimo trascorrere tale periodo in Svizzera; tanto più che possono essere anche sei mesi più nominali che effettivi.

Pertanto facciamo attenzione alla formula da usare, per non bloccare — come diceva il relatore — assieme ai « figli di papà » anche i figli degli emigrati.

FABBRINI. Si potrebbe usare la dizione, riferita al titolo di studio conseguito, « attraverso studi compiuti durante la sua residenza all'estero ». In tal modo vi sarebbe una garanzia maggiore di quella offerta dalla semplice residenza.

BEMPORAD, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io sono d'accordo sull'ampliare piuttosto che restringere, per

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

non mettere in difficoltà chi veramente ha bisogno di fruire del provvedimento, cioè i figli degli emigranti. Penso pertanto che si potrebbe ricorrere a una dizione del genere: « I cittadini italiani che abbiano conseguito, durante la permanenza all'estero loro o delle loro famiglie, un titolo di studio. . . »; ma senza aggiungere che tale residenza deve essere dovuta a motivi di lavoro, perchè ciò richiederebbe una certificazione, anche se ci garantirebbe maggiormente.

D'ANGELOSANTE. Ancora meglio sarebbe parlare di cittadini trasferiti all'estero per motivi di lavoro.

LEVI. Parlare di cittadini italiani trasferiti all'estero forse significherebbe risolvere la questione, però mi domando se non sarebbe opportuno specificare che i diplomi debbono essere stati conseguiti in seguito a una frequenza delle scuole all'estero. Ciò eliminerebbe ogni dubbio.

D'ANGELOSANTE. E il lavoratore che risiede all'estero e, non potendo frequentare la scuola, sostiene solo l'esame?

CALAMANDREI. Si potrebbe allora usare la dizione: « I cittadini italiani lavoratori emigrati, o loro congiunti, che abbiano conseguito. . . ».

PRESIDENTE. Pregherei il relatore di redigere una nuova formulazione, assieme all'onorevole Sottosegretario e al senatore Calamandrei.

CALAMANDREI. Io direi: « I lavoratori italiani emigrati e i loro congiunti che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio, eccetera ».

OLIVA, *relatore*. Una formula del genere può andare bene, tenendo anche conto che va ripetuta all'inizio del quarto comma, dove ancora si parla di cittadini italiani. Una volta stabilito questo punto, ritengo che sia necessario introdurre un comma aggiuntivo, nel quale si stabilisca la necessità della certificazione consolare che com-

provi la condizione di lavoratore emigrato o di suo congiunto. È bene aggiungere tale comma in fondo all'articolo perchè sia comprensivo di tutte le ipotesi previste nei commi precedenti.

DINDO. Vorrei osservare che sarebbe bene far risultare la qualità di emigrato anche del congiunto.

D'ANGELOSANTE. Si potrebbe dire: « I lavoratori italiani emigrati e loro congiunti emigrati ».

OLIVA, *relatore*. A mio parere è sufficiente dire: « I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati ».

PRESIDENTE. Allora gli emendamenti risultanti dalla discussione sono i seguenti: nel primo comma, le parole: « I cittadini italiani » andrebbero sostituite con le altre: « I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati », e la stessa modifica andrebbe apportata all'inizio del quarto comma. Nell'ultimo comma, terza riga, le parole: « o da loro congiunti » andrebbero sostituite con le altre: « o loro congiunti emigrati »; e infine, dopo tale ultimo comma, dovrebbe essere inserito il seguente comma aggiuntivo:

« Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, e salvo il successivo coordinamento dal punto di vista formale, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al quarto comma.

(È approvato).

Metti ai voti l'emendamento sostitutivo all'ottavo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il comma aggiuntivo.

(È approvato).

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

Metto infine ai voti l'articolo 5 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 6.

A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonchè di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.

SALATI. Il senatore Levi, essendo stato costretto ad allontanarsi, mi ha incaricato di esprimere il suo pensiero. Egli ritiene che i contributi di cui sopra dovrebbero essere concessi di preferenza ad associazioni, enti e comitati che promanino dalle organizzazioni degli emigrati.

OLIVA, relatore. Il senatore Levi, a suo tempo, trattò a lungo la materia e ricordo che, in definitiva, era d'accordo sulla formulazione attuale. Ad ogni modo, poichè si è parlato anche di presentare un ordine del giorno con il quale invitare il Governo a tener conto di tutte quelle iniziative che promanino direttamente dagli emigrati e che ricevano il loro contributo finanziario, mi sembra che la questione andrebbe risolta in quella sede. Si potrebbe anche, al di fuori di tale ordine del giorno, esprimere un voto della Commissione al Governo perchè, nel considerare il merito delle associazioni alle quali possono essere concessi i contributi di cui sopra, tenga conto particolarmente delle associazioni degli emigranti, che compiono grossi sacrifici per creare e sostenere iniziative scolastiche.

PRESENTE. La raccomandazione risulterà dal verbale.

BEMPORAD, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo è d'accordo e accoglie la raccomandazione.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

(È approvato).

Nella nuova formulazione del disegno di legge predisposta dalla Sottocommissione si propone di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo:

Art. 7-bis.

Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è destinato con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero da cui dipende.

Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

comma è contemporaneamente collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla Amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quanto sto per dire è già stato trattato in Sottocommissione. Lo scopo di quest'articolo aggiuntivo è quello di evitare i noti inconvenienti dovuti alle lungaggini e ai ritardi nelle procedure, e proprio per ridurre ulteriormente detti inconvenienti io preferirei che al secondo comma invece di dire « è contemporaneamente collocato fuori ruolo », si dicesse « sarà collocato fuori ruolo ».

Non esiste infatti un problema di contemporaneità; il problema della collocazione fuori ruolo e della destinazione all'estero può mettersi in moto anche senza il requisito della contemporaneità.

O L I V A , *relatore*. Sono d'accordo sulla sostanza della modifica; ma faccio notare che il futuro generalmente non è usato volentieri nel linguaggio politico.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Va bene, lasciando il periodo al presente è sufficiente sopprimere la parola: « contemporaneamente ».

Per semplificare ancor più le procedure, sopprimerei inoltre il terzo comma, evitando così quel riferimento all'emanazione di un provvedimento da parte del competente

provveditore agli studi; dal momento che gli insegnanti elementari e di scuola materna fanno ugualmente parte del personale di cui si occupa l'intero articolo, il loro collocamento fuori ruolo può avvenire, come per tutti gli altri, nelle forme previste dal comma precedente.

O L I V A , *relatore*. Faccio presente che l'emanazione del provvedimento da parte del competente provveditore agli studi si rende necessaria per analogia con il decreto del Ministro competente previsto nel comma precedente; infatti, se si fa riferimento alla competenza del Ministro in un caso, è anche bene fare riferimento alla competenza del provveditore nell'altro caso.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sopprimere questo comma significherebbe semplificare la procedura usando in tutti i casi quella prevista ai commi uno e due; ma non insisto.

P R E S I D E N T E È stato presentato dall'onorevole Sottosegretario un emendamento tendente a sopprimere al secondo comma la parola: « contemporaneamente ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7-bis quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

L'articolo 8 è rimasto identico a quello del testo governativo.

Art. 8.

Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

almeno di una delle principali lingue straniere.

Detto personale è compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 11 della legge medesima.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 9 della presente legge.

La speciale valutazione di cui al primo comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Essa è riconosciuta altresì, ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonché in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Abbiamo esaminato i vari provvedimenti che sono stati emanati per il riconoscimento del servizio prestato dal personale insegnante non di ruolo, prima della nomina. Ho potuto notare che noi siamo in grado di ovviare ad una omissione; infatti, in sede di approvazione del

decreto-legge del 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, si è ommesso, all'articolo 2 che riguarda il personale docente delle scuole elementari statali o parificate, di estendere il beneficio previsto agli insegnanti delle scuole all'estero, cosa che invece è stata fatta all'articolo 1 riguardante il personale docente delle scuole medie. Per evitare, dunque, che siano danneggiati, da una dimanticanza, gli insegnanti elementari delle scuole all'estero, sarebbe opportuno aggiungere nel disegno di legge al nostro esame, alla fine del primo comma dell'articolo 9, che la presente norma vale anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge.

O L I V A , *relatore*. Nel merito sono d'accordo, anche perchè mi era stata segnalata l'emanazione di questo decreto-legge, convertito in legge, a proposito del servizio prestato prima della nomina: proprio stamane ho ricevuto la proposta di aggiungere all'articolo 9 il seguente comma: « I benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, si estendono alle stesse condizioni e con le stesse modalità ai maestri elementari che abbiano prestato servizio all'estero nelle istituzioni previste dalla presente legge ovvero nelle scuole italiane statali legalmente riconosciute ».

La norma non potrebbe certo avere valore retroattivo, ma avrebbe applicazione per il futuro. Vorrei sapere se il Governo ritiene assorbita dalla sua formulazione anche questa.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sembra che l'assorbimento esista, poichè l'articolo 1 del decreto-legge, così come è stato emendato, stabilisce: « Al personale delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risultino prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono. Parimenti è riconosciuto il servizio prestato negli educandati femminili statali.

Negli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o negli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica». Invece all'articolo 2, relativo alle scuole elementari, ci si è dimenticati di aggiungere il riferimento alle scuole italiane all'estero.

P R E S I D E N T E . Si tratta insomma di riempire quella lacuna e mi sembra che l'emendamento proposto dal Governo sia atto a raggiungere tale scopo.

O L I V A , relatore. Effettivamente l'una formulazione assorbe l'altra. Però il mio dubbio non si riferiva alla forma bensì alle finalità, e vorrei illustrarle meglio.

Le scuole italiane all'estero, come si usa dire, sono quelle regolate dal famoso testo unico. Questo, però, non contempla quei tipi di nuove istituzioni scolastiche che, appunto, io temo possano rimanere escluse dai benefici in esame. Ecco la mia perplessità.

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'emendamento da me proposto si limita a garantire che anche al personale insegnante nelle scuole italiane all'estero siano applicate le facilitazioni contemplate dal decreto-legge n. 370, eliminando quindi la possibilità di omissioni materiali.

Il discorso del relatore è più vasto...

O L I V A , relatore. Ad ogni modo, poiché il disegno di legge dovrà andare comunque alla Camera, vi sarà tempo per una più

approfondita meditazione, e certo — forse proprio nel campo dell'insegnamento — vi saranno degli orientamenti, delle ulteriori maturazioni.

Approviamo dunque l'articolo con l'emendamento proposto dal Governo a affidiamoci al perfezionamento che avrà luogo nel corso dell'*iter* del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato e tendente ad aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« La norma di cui al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si rendessero necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantità delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.

Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionali.

(*È approvato*).

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

Art. 10-bis.

Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, numero 740 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1969 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

B E M P O R A D, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La parola «1969» va sostituita con l'altra «1970».

P R E S I D E N T E. Tale modifica non richiederà un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro?

O L I V A, relatore. Anzi, gli stanziamenti dei capitoli indicati sono aumentati per l'anno 1970.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suggerito dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

S A L A T I. Il Gruppo del PCI prende atto con soddisfazione che il provvedimento è stato accolto nella formulazione elaborata dalla Sottocommissione, e quindi anche da noi, attraverso un lavoro del quale il relatore ha sottolineato con parole felici la fecondità e che ha certamente molto migliorato il testo del disegno di legge rispetto a quello presentato dal Governo. Ciò sia sotto il profilo della responsabilità primaria che, come abbiamo voluto sottolineare nel corso della precedente discussione, anche in questo campo spetta allo Stato, ed alla quale abbiamo sempre richiamato il Ministero degli esteri, sia perchè anche se non perfettamente, ma finalmente in modo apprezzabile, è stato colmato un vuoto legislativo. Il disegno di legge è, infatti, una risposta interessante, così come è formulato e modificato, ad un problema che esige una particolare attenzione.

Il metodo di lavoro adottato, come già accennava il senatore Brusasca, alle cui osservazioni mi associo, mette in luce il valore preminente del dibattito parlamentare e noi desideriamo che anche il metodo del rifiuto, da parte del Parlamento, di accogliere in modo acritico ogni decisione e ogni compromesso proposti dall'esterno, il metodo cioè del libero formarsi delle opinioni — la cui prontezza e produttività noi abbiamo cercato di dimostrare con il nostro apporto, riconosciuto da più parti —, divenga il nostro sistema abituale di lavoro, anche in nome di quel principio che respinge ogni forma di discriminazione.

Questo metodo sottolinea, inoltre, un fatto importante, e cioè che esso serve a far funzionare la burocrazia, dal momento che i funzionari del Ministero hanno potuto, in questa atmosfera di collaborazione, esprimere gran parte delle loro capacità.

Ho voluto sottolineare la produttività di questo tipo di lavoro e di impegno, ma devo, comunque, dichiarare che noi del Gruppo comunista non possiamo votare a favore del disegno di legge. Potremmo accettare il provvedimento a sè stante, ma non possiamo fare a meno di considerarlo inserito nel quadro più vasto di tutto il fenomeno migratorio che complessivamente riteniamo negativo, anche in considerazione della politica

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)16^a SEDUTA (30 settembre 1970)

svolta dal Governo; si tratta, infatti, a nostro parere, di una politica economica di sviluppo e di equilibrio del sistema, che noi criticiamo quale fautore e produttore di squilibri sul piano sociale.

Queste sono le ragioni per cui, pur avendo partecipato con impegno riconosciuto ai lavori della Commissione e della Sottocommissione, riteniamo doveroso astenerci dal voto.

B R U S A S C A. La mia è una brevissima dichiarazione di voto per esprimere la soddisfazione della Democrazia Cristiana per questo provvedimento. Siamo lieti di compiacerci con il sottosegretario Bemporad il quale ha partecipato ai lavori conclusivi di questo provvedimento; e, se i colleghi permettono, vorrei ricordare i suoi predecessori, lo stesso senatore Oliva che è stato sottosegretario all'emigrazione e gli altri sottosegretari che si sono impegnati, in un recente passato, in una materia tanto delicata e importante. Ebbi anche io la ventura di occuparmene nel 1947, quando i lavoratori emigravano in condizioni umilianti per le stesse condizioni in cui si trovava il Paese; da allora è stata fatta molta strada e il Gruppo democristiano esprime l'augurio e la speranza che questo passo in avanti permetta miglioramenti successivi con la

tempestività e l'adeguatezza che saranno suggeriti, man mano, dalle diverse esigenze.

O L I V A, *relatore*. Nel testo proposto dalla Sottocommissione anche il titolo del disegno di legge ha subito una lieve modifica: si propone, infatti, di sostituire la parola: « familiari » con l'altra « congiunti ».

P R E S I D E N T E. Accogliendo le modificazioni proposte dalla Sottocommissione, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti ».

Poichè non si fanno osservazioni rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI